- 70 comuni compresi nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art.11 della legge n. 784/80, con una popolazione residente di circa 400.000 abitanti;
- 220 comuni non compresi in alcun programma nazionale o regionale, con una popolazione residente di circa 650.000 abitanti;
- nuovi centri abitati dei comuni già dotati di una rete urbana di distribuzione di gas metano (ossia ampiamento delle reti esistenti), riguardanti una popolazione residente di circa 900.000 abitanti.

Si stima che per la metanizzazione di tutti i comuni sopra indicati occorra un nuovo stanziamento di circa 300 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per il completamento del programma previsto dalla legge n. 784 del 1980.

Quanto al programma di metanizzazione della Sardegna, esso è regolamentato dallo specifico "Accordo di programma quadro", stipulato in data 21 aprile 1999 tra l'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Autonoma della Sardegna.

All'attuazione dell'accordo è preposto un Comitato Istituzionale di Gestione, coadiuvato da un Comitato paritetico d'attuazione, così come previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Intesa Istituzionale di Programma, approvata dal CIPE con delibera 19 febbraio 1999.

Le direttrici principali secondo le quali l'accordo viene attuato sono essenzialmente due:

1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema di adduzione del metano all'isola.
2. Progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano nei comuni isolani.

Per la copertura finanziaria è stata assegnata, a titolo di dotazione iniziale, la somma di 129,1 milioni di euro (250 miliardi di lire) a valere per 77,5 milioni di euro sulla legge n.266/97 (delibera CIPE 30.6.99 citata) e per 51,6 milioni di euro sulla legge n.402/94.

In maggior dettaglio, il punto 1 prevede "l'esame delle alternative tecniche possibili per la progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola", nonché il lancio di una gara internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "projet financing" integrato con risorse pubbliche.

Nel quadro del "Protocollo per il partenariato economico italo algerino", firmato ad Algeri il 3 giugno 2002 dai capi dei rispettivi governi, è stata prevista la realizzazione di un nuovo gasdotto che porterà il gas algerino in Sardegna e di qui nel Continente Europeo.

Per lo studio di fattibilità di tale gasdotto è stata costituita unasocietà mista tra SONATRACH, EDISON, ENEL POWER, WINTERSHALL e EOS ENERGIA, la quale è aperta all'ingresso di altre società italiane.

Tenuto conto del nuovo inquadramento strategico della Sardegna nel Mediterraneo con la disposizione contenuta nel collegato alla legge finanziaria 2002, approvato dal Parlamento, nonché della necessità di una partecipazione diretta della Sardegna alla realizzazione del suddetto gasdotto, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Sardegna in data 25 febbraio 2003 hanno stipulato un Protocollo d'Intesa con il quale le parti hanno provveduto ad aggiornare le ipotesi di adduzione previste dall'accordo Quadro 1999. La Regione ha quindi aderito alla società mista sopra indicata tramite la

propria Società Finanziaria S.F.I.R.S. S.p.A. e la propria Società specializzata PROGEMISA S.p.A..

Al fine di garantire il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, tra cui in particolare detto gasdotto, l'articolo 27 della legge 12.12.2002, n.273, ha previsto la concessione di contributi, autorizzando la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, 79.159.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004.

Per quanto riguarda le procedure di finanziamento, il CIPE, con deliberazione 29 settembre 2003 ha ripartito le somme stanziate per il periodo 2002-2004 nella misura del 20% per gli studi di fattibilità e dell'80% per la loro realizzazione.

Per le infrastrutture di particolare rilevanza strategica, quale l'opera in esame, la suddetta delibera prevede un contributo in conto capitale per gli studi di fattibilità fino al 50% della spesa ammissibile e un finanziamento agevolato per la realizzazione di dette infrastrutture fino al 25% della spesa ammissibile, rimborsabile nella misura dello 0,5% annuo.

I criteri di concessione dei contributi, i requisiti di validità dei progetti e le priorità sono determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive.

La concessione dei contributi è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Nel frattempo, la Soc. GALSI ha presentato una domanda di finanziamento, che prevede un costo dello studio di fattibilità di 9.339 euro.

Quanto al punto 2 dell'Accordo Quadro del 1999, il Ministero delle Attività Produttive - nell'ambito delle sue specifiche competenze - ha finanziato i Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. I lavori di costruzione delle reti urbane di distribuzione nei primi tre comuni sono stati ultimati. Gli impianti sono eserciti con una miscela di aria e propano e consentono agli utenti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

Per la definizione del programma di estensione delle reti ad altri comuni dell'isola - la cui attuazione è riservata alla Regione Sardegna - è in corso tra la predetta Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze una modifica dell'Accordo Quadro del 1999, al fine di adeguarlo alla nuova impostazione di processo sopra accennata.

Nella Tavola 5 sono sinteticamente riportati gli atti relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno.

La Pianificazione Energetica Regionale

Nel corso degli ultimi due anni vi è stata una ulteriore accelerazione nella definizione dei Piani Energetico Regionali da parte delle Regioni.

La materia inquadrata dai Piani Energetici Regionali si è ampliata dai contenuti previsti dall'articolo 5 della legge n.10/91 a tutte le competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal decreto legislativo n.112/98 e dal nuovo assetto istituzionale profondamente rinnovato dalla modifica del Titolo V della Costituzione.

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (ad esempio: piani per lo smaltimento dei rifiuti, piani dei trasporti, piani di sviluppo territoriale, piani di bacino per la gestione delle risorse idriche).

Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento.

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza diffusa.

La programmazione energetica regionale viene attuata anche per "regolare" ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia (DLgs n.79/99 e DLgs n.164/00).

La Pianificazione energetica si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull'ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni possono essere trovate insieme, nell'ambito del principio di sostenibilità del sistema energetico.

Il Piano può essere guidato anche da funzioni "obiettivo" tipicamente ambientali, come il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecnologiche, pur nell'ambito di quanto sopra evidenziato. Il Piano Energetico Regionale diventa in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene anche le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell'energia.

Relativamente all'offerta nel Piano sono rappresentate e valutate le possibili soluzioni, da quelle tradizionali a quelle basate sulle fonti alternative e rinnovabili, con attenzione agli aspetti di disponibilità nel territorio, di economicità, di potenzialità per lo sviluppo di specifiche industrie locali, di impatto ambientale sia per l'assetto del territorio sia per le emissioni.

La gestione della domanda costituisce una parte importante del piano, in quanto la facoltà di intervento della Regione, a vario titolo, è molto ampia e la razionalizzazione dei consumi può apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale.

In diversi casi il Piano ha carattere di trasversalità rispetto agli altri Piani economici settoriali e territoriali della Regione, sia per la valutazione della domanda, che perl'individuazione dell'offerta, la quale è legata, per vari aspetti, alle caratteristiche tipologiche e territoriali della stessa utenza.

I bacini di domanda e di offerta sono individuati contemporaneamente sul territorio (casi tipici sono il teleriscaldamento, la cogenerazione industriale e per grandi servizi pubblici).

Il Piano ha carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le nuove situazioni, le opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o vincoli e condizioni, che possono venire dall'interno e dall'esterno.

In molti casi il Piano Energetico Ambientale è stato definito utilizzando il metodo della concertazione sia orizzontalmente sul territorio che verticalmente con soggetti economici (imprese, operatori energetici, consumatori).

La concertazione tra Regioni, Province e Comuni è un processo che si rende necessario sulla base della ripartizione dei compiti già stabiliti nel DLgs n.112/98.

La concertazione con soggetti economici e sociali si è anche resa necessaria per attivare iniziative e risorse finanziarie, nonché per coinvolgere i consumatori dei settori produttivi e civili in iniziative a carattere diffuso.

La pianificazione energetica ha tenuto conto, recepito ed utilizzato le disposizioni governative (decreti dei Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente), cui si aggiungono i possibili interventi finanziabili con i Fondi Strutturali 2001-2006, mediante le misure per l'energia e per l'ambiente.

I risultati prevedibili nelle singole regioni, con l'attuazione dei decreti, sono anche piuttosto consistenti per i prossimi anni.

L'importanza della definizione dei Piani Energetico-Ambientali Regionali è stata richiamata nel giugno 2001 nel "Protocollo d'intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera", noto come "Protocollo di Torino", che si prefigge lo scopo di "pervenire alla riduzione dei gas serra, così contribuendo all'impegno assunto dallo Stato italiano nell'ambito degli obblighi della UE stabiliti dagli accordi internazionali" e programmato nella Delibera CIPE 137/98 del 19.11.98.

Nel Protocollo di Torino le Regioni individuano nella pianificazione energetico-ambientale lo strumento per indirizzare, promuovere e supportare gli interventi regionali nel campo dell'energia assumendo a livello di Regione impegni ed obiettivi congruenti con quelli assunti per Kyoto dall'Italia in ambito comunitario (abbattimento al 2010-2012 delle emissioni di CO_2 a livelli inferiori al 6,5% rispetto a quelli del 1990).

Il Protocollo è stato per diverse Regioni un punto di riferimento per perseguire lo sviluppo sostenibile.

Nei piani Energetico-Ambientali, definiti come strumenti quadro flessibili, sono anche programmate azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione della produzione energetica ed elettrica in particolare, la razionalizzazione dei consumi energetici: in sostanza tutte quelle azioni di ottimizzazione delle prestazioni tecniche dal lato dell'offerta e dal lato della domanda.

Fondamentale appare anche il richiamo alla necessità di raccordo ed integrazione con gli altri settori di programmazione e al ruolo dell'innovazione tecnologica, degli strumenti finanziari e delle leve fiscali tariffarie ed incentivanti.

Sulla base dello schema utilizzato nella delibera 137/98 del CIPE nella quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2 da processi di combustione, si possono focalizzare gli elementi reali di analisi ed elaborare alcuni indicatori di situazioni e prestazioni energetiche ed ambientali regionali, così da permettere la stima dell'entità degli impegni da assumere a livello regionale nei vari settori di intervento.

Tali interventi diventano parte integrante dei Piano Energetico-Ambientali regionali.

L'attuale stato di definizione dei Piani è riportato nella Tavola n.2.

In particolare in undici ambiti regionali e nelle due Province Autonome i Piani sono stati approvati dalle rispettive Giunte e, in quattro casi come nella Regione Lazio, nella Regione Piemonte, nella Regione Toscana e nella Regione Valle d'Aosta, dal Consiglio Regionale, mentre in molte altre Regioni sono in corso attività per la stesura o l'aggiornamento di Piani precedenti.

Nella predisposizione dei Piani, gli Uffici regionali preposti si fanno in genere assistere dall'ENEA, da Agenzie regionali, da Università, da Consorzi, da Società private e da singoli esperti.

L'ENEA svolge essenzialmente un ruolo di supporto tecnico-scientifico ed organizzativo del Piano.

Il supporto è generalmente costituito dall'impostazione del Piano, dalla definizione del quadro conoscitivo regionale e locale relativo al sistema energetico (struttura dei consumi energetici, scenari energetico-ambientali, valutazioni delle potenzialità di risparmio energetico e di sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili), e nella individuazione degli interventi nei vari settori.

Inoltre l'ENEA svolge un ruolo di coordinatore tecnico-scientifico tra il sistema nazionale e le Regioni, e tra queste stesse, al fine di dare continuità territoriale alla programmazione regionale, che permetta confronti tra le Regioni stesse, basati su metodologie e criteri tecnici comuni.

L'ENEA è intervenuto nella predisposizione di quasi tutti i Piani, su richiesta delle Regioni.

La Regione svolge essenzialmente un ruolo politico, che si concretizza nella determinazione delle linee di indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione, nella programmazione degli interventi e nelle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario).

Le agenzie regionali e locali per l'energia hanno acquisito capacità di progettazione adeguate, in grado di supportare le strategie di sviluppo locale.

In definitiva, punto fondamentale di snodo nel processo di decentramento in campo energetico-ambientale è l'affermarsi di una prassi programmatoria regionale, esplicantesi attraverso un Piano Energetico Regionale pienamente integrato nel Piano Regionale di sviluppo e collegato alle altre pianificazioni settoriali in una ottica di sviluppo sostenibile.

In particolare i Piani Energetici Ambientali Regionali realizzati hanno una impostazione caratterizzata da:

a) una più marcata integrazione orizzontale con altri piani non energetici (Piano Regionale di Sviluppo, Piano Territoriale, Piano Trasporti, Piano Rifiuti, ecc.), dai quali trarre le indicazioni per meglio definire gli obiettivi energetici da perseguire e, viceversa, per richiedere a questi la necessaria valutazione energetica delle

possibili soluzioni individuate, con una concezione sempre più integrata e trasversale del fattore energia;

b) una maggiore integrazione con gli aspetti di carattere ambientale, ulteriore fattore di scelta, oltre a quello energetico ed economico, dei possibili interventi.
Di fatto, tutti i Piani realizzati hanno considerato prioritario l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dalla trasformazione e dal consumo delle fonti di energia e, per tale aspetto, si può parlare di Piani Energetico – Ambientali;

c) una diversa concezione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi del Piano, con una attenzione crescente alla concertazione e condivisione delle scelte con i soggetti interessati.

La Pianificazione Energetica Comunale e Provinciale

L'articolo 5, comma 5 della legge n.10/91, dispone che i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbano prevedere, all'interno del proprio Piano Regolatore Generale (PRG), uno specifico piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. Questo disposto di legge, pur con tutti i suoi limiti, offre tuttavia ai Comuni una occasione unica per integrare il fattore energia nelle scelte che l'Amministrazione deve compiere per migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita nelle città, scelte che si estrinsecano attraverso la predisposizione e l'uso di altri strumenti di programmazione quali quelli in materia di rifiuti urbani, di depurazione delle acque di scarico, di approvvigionamento idropotabile, di traffico, o di regolamentazione quali le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il Regolamento d'Igiene, il Regolamento Edilizio.

L'obbligo della predisposizione del Piano Energetico Comunale (PEC) riguarda 136 Comuni, con una popolazione complessiva interessata di circa 21 milioni di abitanti, pari al 36% del totale dei cittadini italiani.

A tredici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, risulta che 35 città (il 28% di quelle obbligate) hanno predisposto il Piano Energetico, anche se la popolazione complessivamente coinvolta (intorno agli 8 milioni di abitanti) rappresenta il 38% del totale della popolazione dei 136 Comuni interessati.

Dall'analisi complessiva dei Piani Energetici Comunali finora realizzati risulta che:

- l'efficienza energetica delle nostre città appare nettamente migliorabile, con possibili riduzioni dei consumi energetici del 10 – 15 % ottenibili attraverso interventi tecnicamente ed economicamente realizzabili in molti settori (abitazioni, ospedali, scuole, industrie ecc.);
- l'emissione di inquinanti alteranti il clima dovrebbe conseguentemente ridursi in questi settori, con un notevole contributo al rispetto degli impegni presi dall'Italia in relazione al Protocollo di Kyoto, mentre più difficile risulta la diminuzione delle emissioni nel settore dei trasporti;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili a livello urbano è ancora troppo esigua se non insignificante;
- più ridotta è la percentuale dei Comuni delle Regioni centro-meridionali che hanno predisposto il Piano Energetico Comunale, dell'ordine del 10%, rispetto ai comuni delle Regioni settentrionali ove tale percentuale sale al 30%.

Per quanto concerne la pianificazione energetica provinciale si osserva che a livello provinciale le competenze definite dalla legge n.10/91 erano abbastanza modeste, limitandosi praticamente ai compiti di controllo sugli impianti di riscaldamento degli ambienti relativi ai territori comunali con meno di 40.000 abitanti.

Il Piano Energetico Provinciale (PEP) trovava di conseguenza difficoltà a collocarsi in questo settore, con sole funzioni di snodo e collegamento tra il Piano Energetico Regionale e quello Comunale, questi ultimi entrambi introdotti dall'art.5 della legge n.10/91.

Con il DLgs n.112/98 le Province hanno assunto competenze importanti tra cui:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia fino a 300 MW termici.

A queste competenze si aggiungono le funzioni amministrative che la Provincia è chiamata a svolgere, insieme al Comune, in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia, oltre a quelle eventualmente previste e concordate con la Regione.

Se poi si considerano, da un lato, le altre competenze provinciali in materia di scuole, rifiuti, raccolta differenziata, inquinamento atmosferico e tutela ambientale e, dall'altro, le caratteristiche di "orizzontalità" della pianificazione energetica (in particolare nei confronti dell'ambiente) può senz'altro conseguirne una collocazione evidenziata e corposa del Piano Energetico Provinciale all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento, che rimane il riferimento centrale come documento di pianificazione provinciale.

Sebbene le Province (ad eccezione di quelle autonome di Trento e di Bolzano) non siano obbligate, per legge, a predisporre un proprio Piano Energetico, alcune di queste (25 su 103), e fra queste Milano, Grosseto, Benevento, Biella, Brescia, Torino, Belluno, Cremona, Agrigento, Sassari, Trento, Modena, Macerata, Mantova, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria, hanno ritenuto opportuno dotarsi di questo strumento di programmazione. Altre Province hanno avviato programmi e progetti in campo energetico-ambientale al fine di dotarsi di documenti di piano a livello provinciale. Fra questi si possono citare le Province di Catania, Cosenza, Campobasso, Chieti, Viterbo, Ferrara, Verbania e Novara. Altre ancora hanno elaborato documenti per interventi settoriali. La Provincia riveste, infatti, un ruolo importante nella pianificazione di settori di attività all'interno dei quali risultano fondamentali gli aspetti energetici, quali il coordinamento delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, la tutela dell'ambiente dalle emissioni inquinanti, la programmazione delle attività di gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche.

Lo "sviluppo sostenibile" costituisce il principale obiettivo della politica energetica provinciale. Sulla base di questo obiettivo i Piani Provinciali perseguono, come finalità specifiche, il contenimento dei consumi di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili locali di energia e la tutela dell'ambiente.

L'impegno delle Province al riguardo è anche testimoniato dalla forte presenza di agenzie Provinciali per l'Energia e l'Ambiente, avviate con il sostegno comunitario, e successivamente inserite nel contesto territoriale con attività per le Amministrazioni, fino a costituire una Rete.

Anche per Province e Comuni l'ENEA svolge le azioni di supporto richiamate dalla legislazione e dalla legge istitutiva. In particolare ha svolto i lavori relativi al Piano Energetico-Ambientale del Comune di Bari e delle Province di Benevento e di Cremona.

Disposizioni relative agli "energy manager"

I soggetti che per l'anno 2004 hanno effettuato la nomina del *Tecnico Responsabile per l'Uso Razionale dell'Energia (Energy Manager),* sono in linea con i 2440 dell'anno precedente.

A favore degli "energy manager" vengono svolte sia attività a responsabilità ENEA, sia attività a responsabilità FIRE.

Molte azioni sono svolte in collaborazione sulla base della convenzione operante fra le due strutture.

Le tipologie di attività svolte dall'ENEA, in collaborazione con la FIRE, in continuità con quelle degli anni precedenti, hanno riguardato azioni di sensibilizzazione e diffusione dell'informazione basate su attività di sportello telefonico, convegni nazionali e incontri locali, e di formazione e aggiornamento professionale per tecnici e professionisti operanti nei settori industriali, civile terziario e nella Pubblica Amministrazione. Le azioni mirate a favorire, direttamente o indirettamente, l'attuazione degli adempimenti correlati all'art.19 della legge n.10/91 rispondono all'obiettivo di incrementare il numero dei soggetti adempienti gli obblighi di nomina, favorendo la presa di coscienza dei benefici ottenibili in termini economici e ambientali dal rafforzamento di ruolo e della capacità operativa dell'energy manager.

Nel 2004 l'ENEA ha continuato l'attività nel rispetto degli impegni previsti dall'Accordo di Programma ENEA-MAP per la realizzazione del POE-FESR "Interventi di supporto per il potenziamento delle attività di coordinamento, indirizzo, assistenza tecnica alle Regioni nel settore dell'energia" avviato nell'ambito del PON-ATAS QCS Obiettivo 1- 2000-2006, Asse I misura I.2, di cui alla decisione C(2001)635 del 22.3.2001 della Commissione Europea.

Questa attività, di durata pluriennale, e svolta in collaborazione con la FIRE, ha l'obiettivo finale di creare una rete di responsabili dell'energia nelle Regioni dell'Obiettivo 1, che svolga una funzione di supporto tecnico alle Amministrazioni regionali nel settore dell'energia, sia nella fase di definizione delle strategie, sia nella fase operativa di attuazione delle stesse. L'attività viene attuata sia attraverso l'organizzazione di workshops informativi e specialistici rivolti agli amministratori regionali, agli energy manager degli enti pubblici regionali e agli enti che non hanno ancora ottemperato all'obbligo della nomina, sia attraverso azioni da realizzare per via informatica sui siti web dell'ENEA, della FIRE e delle Regioni.

In dettaglio le principali attività avviate e realizzate nell'anno 2004 sono state:

- l'organizzazione di quattro convegni informativi di sensibilizzazione, in Basilicata, Sardegna, Puglia, Sicilia, nell'ambito delle attività verso le Regioni previste dal PON ATAS;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento degli energy manager operanti nei settori: residenziale/terziario, sanità, enti locali, industriale;
- la creazione di una banca dati dei partecipanti ai corsi per energy manager , disponibile per la consultazione nel sito web www.fire-italia.it;
- l'aggiornamento ed ampliamento della rubrica sul sito web www.fire-italia.it dedicata alle domande sull'attuazione dei controlli previsti dal DPR n.412/93.

Le attività specificamente rivolte agli "energy manager" sono svolte dalla FIRE nell'ambito dello specifico accordo di programma MAP-FIRE per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n.10/91, in collaborazione con l'ENEA grazie alla convenzione operante fra i due soggetti.

Nonostante il mancato rinnovo dell'accordo di programma MAP-ENEA, che avrebbe dovuto rendere disponibili i fondi per l'esecuzione delle azioni di pertinenza della FIRE, la Federazione ha condotto, avvalendosi di risorse proprie rese disponibili grazie al contributo dei soci o alle ricadute di incarichi assegnati da altre istituzioni, le attività previste dalla convenzione con il MAP, fra cui rientrano la predisposizione della banca dati degli "energy manager" nominati, azioni di supporto e sensibilizzazione rivolte ai soci ed ai nominati, l'aggiornamento professionale ed indagini su problematiche tecnologico-amministrative inerenti alla tematica energetica.

In collaborazione con l'ENEA è stato inoltre pubblicato sul sito web della FIRE il volume "I responsabili per l'uso dell'energia in Italia", contenente l'elenco degli "energy manager" nominati nel 2003, un quadro dell'evoluzione normativa in tema energetico ed indicazioni utili alle attività dei responsabili per l'uso razionale dell'energia- Il volume è stato inoltre diffuso tramite CD-ROM nell'ambito delle fiere ExpoComfort 2004 e Sinergy 2004 e del convegno organizzato dalla FIRE "L'efficienza energetica negli edifici: opportunità e ruoli per gli energy manager", tenutosi a novembre a Milano.

In dettaglio le principali attività avviate e realizzate dalla FIRE nell'anno 2004 sono state:

- la pubblicazione on-line e su CD-ROM del volume "I responsabili per l'uso dell'energia in Italia" edizione 2004;
- la realizzazione del periodico "Gestione energia" ed il continuo ampliamento/ aggiornamento del sito Internet www.fire-italia.it per la diffusione dell'informazione tecnica specialistica e della normativa di interesse degli "energy manager" e per lo scambio di informazioni su casi "eccellenti" di gestione energetica e ambientale. All'interno del sito è inoltre continuata la pubblicazione di schede illustrative delle principali tecnologie di uso razionale dell'energia (URE), con specifico riferimento ai decreti ministeriali di efficienza energetica del 20 luglio 2004, avviata nell'anno precedente, e sono state aggiunte delle sezioni dedicate alla sanità e all'edilizia sostenibile;
- l'aggiornamento ed ampliamento del sito www.tecnologieefficienti.it, specificamente dedicato ai sopraindicati D.M. 20 luglio 2004 ed alle ESCO;
- la definizione di modalità standard di organizzazione della funzione di Energy Management come guida per gli Enti nominanti (Sanità, Enti locali, etc.) con un'azione di coordinamento e supporto alle Regioni e Enti locali;
- l'attivazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica degli enti locali attraverso:
 - Rafforzamento della funzione di Energy Management, anche con un piano di formazione professionale e gestionale.
 - Definizione di modalità gestionali ed organizzative standardizzate comuni per la funzione di Energy Management
 - Impostazione di una contabilità energetica analitica standardizzata, con definizione di indicatori energetici e di meccanismi di "benchmarking";
- Organizzazione del convegno "Il mercato dell'efficienza energetica", svoltosi nell'ambito di ExpoComfort 2004 nel corso del mese di marzo;

- Organizzazione del convegno "L'efficienza energetica negli edifici: opportunità e ruoli per gli energy manager", svoltosi a Milano nel mese di novembre;
- Organizzazione di un corso di aggiornamento professionale in due giornate per gli energy manager di Assopetroli, volto ad illustrare possibili linee di intervento innovative rispetto alle tradizionali attività nella filiera dei prodotti petroliferi;la prosecuzione del progetto di promozione di sistemi e componenti (es. lampade, plafoniere, ballast,....) di illuminazione ad alta efficienza negli edifici pubblici e privati (azione intrapresa nell'ambito del programma comunitario "Greenligh");
- il proseguimento delle attività legate alle problematiche relative alla qualità del servizio fornitura dell'energia elettrica, in collaborazione con le tre università di Roma, l'Università di Bergamo, Telecom, Agilent e Sis.Con. Le attività hanno portato alla realizzazione di un probe per la quantificazione della qualità sulle reti, che consentirà in futuro agli energy manager di contrattare tale parametro con i fornitori di energia elettrica e di migliorare l'efficienza energetica degli utenti finali e delle reti;
- la diffusione delle opportunità offerte dall'applicazione dei decreti ministeriali concernenti l'efficienza energetica del 24 luglio 2004 attraverso: il sito web della FIRE; i due convegni citati in precedenza; la partecipazione alle fiere ExpoComfort e Synergy con un proprio stand; il supporto telefonico e via e-mail operativo tutti i giorni lavorativi; incontri con assessori, funzionari ed "energy manager" di vari Enti locali e Regioni.

TAVOLA 1 – Prospetto sull'attuazione della legge n.10 del 9 gennaio 1991

	Adempimento	Termine	Soggetto	Atti adottati	Note
2	Emanazione direttive per coordinare gli strumenti pubblici di Intervento e incentivazione	16/7/91	CIPE	Del.CIPE del 26/11/91	(1)
3	Accordo di programma con ENEA	\	MICA	Stipulato il 2/4/92	
4 com.1	DPR Criteri tecnico costrittivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata	16/7/91	Min. Lavori Pubblici		
4 com.2	DM Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di Contributi per le opere pubbliche	16/7/91	Min. Lavori Pubblici		
4 com.3	DPR Norme per la costruzione/ristrutturazione di impianti di Interesse agricolo, zootecnico, forestale	16/7/91	Cons. Min.		
4 com.4	DPR per il contenimento dei consumi con riguardo alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici	16/7/91	Cons. Min. Min. Attività Produttive	DPR 412 del 26/8/93 Circ. MICA 233/F del 12/4/94 DPR 551 del 21/12/99 D.M. 17 /03/2003	
4 com.5	DPR Norme per il contenimento dei consumi nel settore dei Trasporti	16/7/91	Cons. Min.		
4 com.6	DM Norme transitorie per il contenimento dei consumi		MICA	DM del 7/10/91	
4 com.7	DPCM norme per rendere apprezzabile l'uso razionale dell'energia Nell'aggiudicazione delle gare d'appalto degli enti territoriali, delle pubbliche amministrazioni, degli istituti di previdenza e di assicurazione.	16/7/91	Pres. Cons.. Ministri		
5 com.1	Individuazione, d'intesa con l'ENEA, dei bacini energetici	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.		(2)
5 com.2	Predisposizione, in coordinamento con l'ENEA, dei piani energetici regionali e provinciali	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.	Varie Regioni. L'ENEA ha fornito la metodologia e elementi guida per La pianificazione energetica..	
5 com.4	Atto sostitutivo del MICA, su proposta ENEA, per l'individuazione dei bacini e la predisposizione dei piani energetici		MICA		(3)
5 com.5	Piani energetici comunali		Comuni	Vari Comuni	
6	Individuazione aree idonee per le reti e gli impianti di teleriscaldamento e criteri per l'allacciamento delle amministrazioni statali e la aziende autonome , ecc.	16/7/91	Reg. e Prov. Aut.		

7 com3	Determinazione dell'acconto e del conguaglio da corrispondere alle Imprese elettriche minori	Ogni anno	CCSE/AEEG	DM del 19/11/96	(4)
7 com.4	Eventuali modifiche agli acconti stabiliti dal comma 3		CCSE/AEEG		
9 com.2	DM Emanazione di direttive per uniformare i criteri di valutazione e le modalità di concessione dei contributi artt.8, 10 e 13	16/2/91	MICA	DM del 15/2/91	(9)
9 com.3	Inoltro al MICA delle richieste di fondi per gli art.8,10 e 13	17/4/91 e poi 31/3 di ogni anno	Reg. e Prov. Aut.	Richieste inoltrate	
9 com.4	Proposta CIPE di ripartizione dei fondi	30+30 gg dalla richiesta	MICA CIPE	Del. CIPE del 8/10/91 per il 1991 Del CIPE del 30/12/92 per il 1992 Del. CIPE del 26/3/93 (rettifica precedente) Del. CIPE del 21/12/95 per il 1995	
9 com5	Impegno di concessione dei contributi art. 8,10,e13	120gg dalla ripartizione	Reg. e Prov. Aut.	Atti vari	
9 com. 5 e 6	Destinazione fondi inevasi, compresi quelli ex l.308/82, ad iniziative inevase		MICA	Atti vari	
9 com.7	Accertamento del conseguimento del risparmio energetico art. 8, 10 e 13		Reg. e Prov. Aut.		
11	Concessione contributi risparmio energetico		MICA	Atti vari	
12	Concessioni contributi impianti Dimostrativi		MICA	Atti vari	
13 com.2	Accordi con le associazioni di categoria per interventi nel settore agricolo		Reg. e Prov. Aut.		(10)
14	Concessione contributi impianti idroelettrici		MICA	Atti vari	
15 com.2	Procedure e modalità di concessione dei contributi per le iniziative oggetto di locazione finanziaria		MICA	DM del 3/8/95	
16 com.1	Emanazione norme per l'attuazione della legge		Regioni	Atti vari	
16 com.2	Eventuali emanazione di norme con l'esclusione delle prestazioni Tecniche relative ad esigenze di carattere nazionale		Prov. Aut.	Atti vari	
16 com.3	Convenzioni con ENEL,ENI,ENEA,CNR		Reg. e Prov. Aut.		
17 com.1	Cumulo contributi			Del. CIPE del 26/11/91	(5)
17 com.2	Promozione di convenzioni con gli istituti finanziari per facilitare L'accesso al credito		MICA	Convenzione tipo emanata	
17 com.3	Incarichi a ENEA per verifiche e revoca contributi art, .11,12 e 14		MICA	Atti vari	
18 com1	DM Modalità di concessione dei contributi, specifiche tecniche per gli studi di fattibilità e i progetti e criteri di valutazione art.11, 12 e 14	18/3/91	MICA	Atti vari	
18 com.3	DM Modalità per la concessione di anticipazioni in corso d'opera	18/3/91	MICA	DM del 7/6/91	

19	Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia		vari	Circ. MICA n° 219/F del 2/3/92 Circ. MICA n°226/F del 3/3/93 L:162 del 27/5/93 Banca dati FIRE	(6)
19 com.4	Predisposizione di schede informative di diagnosi energetica	17/4/91	ENEA	Schede predisposte	
19 com.5	Campagne promozionali e formazione dei responsabili		ENEA	Attività effettuata	
20 com1.	Relazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome al MICA e relazione del MICA al Parlamento sullo stato di attuazione della legge	Entro febbraio e aprile di ogni anno	Regioni Prov. Aut. MICA.		(7)
22 com.1	DPR Riorganizzazione della Direzione Generale delle Fonti di Energia del MICA		Cons. Min.	DPR 241 del 23/7/91 DM del 6/8/91 DM del 31/12/91	
23 com.2	Ripartizione dei fondi non ancora trasferiti o non ancora impegnati, ex leggi 308/82,445/87 e 67/88	17/6/91	MICA CIPE	Atti vari	
24 com.2	DM Disciplina per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie alla metanizzazione del Mezzogiorno		Min. Tesoro	Atti vari	
28 comma3	DM Modalità di compilazione della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni per la messa in esercizio degli edifici e degli impianti		MICA.	DM del 13/12/93 Circ. MICA n°231/F del 13/12/93	(8)
30 com.1	DPR Norme per la certificazione energetica degli edifici	17/491	MICA		(11)
31 com. 3	Controlli e verifiche dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti	Almeno ogni due anni	Provincie e Comuni	Atti vari	
32 com.1	DM Modalità di certificazione energetica dei componenti degli edifici e degli impianti	17/5/91	MICA	DM 2/4/98	
33 com.1	Controllo sull'osservanza della legge in relazione al progetto delle opere	In corso d'opera	Comuni		
38	Ripartizione fondi e copertura finanziaria			Atti vari	(9)

(1) Prevista cadenza triennale non attuata.
(2) La corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l'intesa con l'ENEA, sostituita da un semplice parere non vincolante.
(3) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l'esercizio dei poteri sostitutivi senza un congruo preavviso.
(4) Il DM ha stabilito le aliquote definitive del 1991 e gli acconti per gli anni successivi.
(5) E' ammesso il cumulo solo per iniziative localizzate nei territori meridionali e ammissibili all'intervento straordinario.
(6) All'art. 6 vengono riportate delle specifiche riguardanti i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
(7) La presente è la sesta relazione.
(8) La GU n° 10 del 14/1/94 riporta alcune rettifiche
(9) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano il presente articolo in quanto non prevede le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
(10) la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per la Provincia Autonoma di Bolzano la promozione di accordi con le categorie professionali indicate.
(11) Il Decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali al capo V articolo 30, comma 2 ha attribuito alle Regioni i compiti previsti dall'articolo 30 della legge 10/91

TAVOLA 2 - PIANI ENERGETICI REGIONALI

Stato attuale di definizione dei Piani Energetici Regionali

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	STATO DI ATTUAZIONE
Toscana	Il Piano è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale n.1 del 18 gennaio 2000
Valle d'Aosta	Il Piano è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale nel 2003
Lazio	Piano approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 45 del 14/02/2001
P.A. Trento	Piano approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 10067 del 19/9/98, aggiornato nel 2003
P.A. Bolzano	Piano approvato dalla Giunta Provinciale nel 1997
Sardegna	Piano approvato dalla Giunta Regionale con delibera 14/11 del 9/03/1999, aggiornato nel 2003
Umbria	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2004
Puglia	E' in fase di definizione
Piemonte	Approvato dal Consiglio Regionale nel 2004.
Lombardia	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2003
Campania	E' in fase di definizione
Molise	E' in fase di definizione
Marche	E' in fase di predisposizione
Basilicata	Approvato dalla Giunta Regionale ad ottobre 2000
Liguria	Approvato dalla Giunta Regionale nel 2004
Veneto	E' in fase di definizione
Emilia Romagna	Approvato dalla Giunta regionale nel dicembre 2002
Calabria	Approvato dalla Giunta Regionale nel dicembre 2002
Abruzzo	E' in fase di predisposizione
Friuli Venezia Giulia	Definita una bozza di Piano Energetico nel 2003
Sicilia	E' in fase di definizione

TAVOLA 3 - Enti Locali competenti individuati in base alle deleghe Regionali conferite in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112

REGIONE	PROVVEDIMENTO EMANATO	Comuni con popolazione > a 40..000 abitanti	PROVINCE
ABRUZZO	L.R.3-3-1999, n.11	NO	D.Lgs. 112/98
BASILICATA	L.R.8-3-1999, n.7	NO	D.Lgs. 112/98 Rilascio abilitazione alla conduzione degli impianti termici
CAMPANIA	(*)	(*)	(*) D.Lgs. 96/1999
CALABRIA	(*)	(*)	(*) D.Lgs. 96/1999
EMILIA - ROMAGNA	L.R.21-4-1999, n.3-	NO	D.Lgs. 112/98
FRIULI - VENEZIA GIULIA	L.R.14-2-2002, n.6	(***)	(***)
LAZIO	L.R.6-8-1999. n.14	SI	SI
LIGURIA	L.R.21-6-1999, n.18	SI	SI
LOMBARDIA	L.R.5-1-2000, n.1	SI	SI
MARCHE	L.R.17-5-1999, n.10	NO	D.Lgs 112/98
MOLISE	L.R.29-9-1999, n.34	NO	SI
PIEMONTE	L.R.26-4-2000, n.44	NO	SI
PUGLIA	L.R.30-11-2000, n.19	NO	D.Lgs.112/98
TOSCANA	L.R.1-12-1998, n.88	NO	Si in conformità al Piano Energetico Regionale
UMBRIA	L.R.2-3-1999, n.3	SI	SI
VALLE D'AOSTA		(****)	(****)
VENETO	L.R. 13.4.2001, n.11	SI(**)	SI(**)

(*) Non essendo stato emanato nessun provvedimento regionale, si applica il D.Lgs 96/1999, nel quale è stato ribadito, che fino a quando non saranno emanati i provvedimenti regionali, le funzioni del controllo degli impianti termici sono di competenza delle Province.
(**) Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Le Province hanno competenza nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
(***) La legge Regionale ha istituito il tavolo di coordinamento per definire gli atti di indirizzo.
(****) Regione. Assessorato Industria. Servizio Energia.

TAVOLA 4 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI COORDINAMENTO

REGIONE	PROVVEDIMENTO EMANATO	TITOLO
EMILIA - ROMAGNA	D.G.R. 18 marzo 2002, n. 378-7568	Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5. art.30 del D.Lgs.112/1998.
FRIULI - VENEZIA-GIULIA	D.G.R. 28 agosto 2002, n. 2921	Legge Regionale 24/2001. Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge 10/1991.
LAZIO	D.G.R. 14 marzo 1995, n. 1517	Legge 9 gennaio 1991, n.10 e Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Controllo degli impianti di riscaldamento.
LOMBARDIA	D.G.R. 7 marzo 1995, n.5/64926	Linee guida regionali per lo svolgimento di azioni di certificazione e controllo degli impianti termici da parte degli Enti locali competenti, in attuazione dell'articolo 11 del DPR n. 412/1993.
	D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 7/7568	Approvazione Accordo Volontario tra la Regione e le Associazioni di Categoria dei Manutentori, per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici in Regione Lombardia ai sensi del DPR 412/93 come modificato e integrato dal DPR 551/99
PIEMONTE	D.G.R. 23 maggio 2002, n. 45-6103	Indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A. in modo integrato.

Tavola 5 - Atti adottati relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno

Atto	Contenuto
DM n°209 11/6/91	Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per i progetti del programma di metanizzazione approvato dal CIPE con Del. 11/2/88
CIPE Del. 30/7/91	Modifica programma metanizzazione
CIPE Del. 12/8/92	Criteri per le istruttorie delle domande di finanziamento
CIPE Del. 7/4/93	Criteri per la ripartizione dei fondi
Circ. n°229/F10/11/93	Norme per la presentazione delle domande, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere per i capoluoghi di provincia della regione Sardegna
L. 402/94	Interventi per lo sviluppo economico sociale della Sardegna
CIPE Del. 20/ 11/95	Modifiche Procedurali del programma di metanizzazione
CIPE Del. 13/3/96	Programma generale di metanizzazione
Circ .n°239/F12/7/96	Modalità di attuazione delle convenzioni
DL n°487 20/9/96	Disposizioni urgenti per accelerare il programma di metanizzazione
CIPE Del. 21/3/1997	Criteri per la ripartizione dei finanziamenti e direttive per l'istruttoria delle domande
L.266 del 7/8/97	Interventi urgenti per l'economia
L.144 del 17 maggio 1999	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
CIPE Del. 30/6/1999	Criteri di attuazione del programma di metanizzazione
L.388 del 23/12/2000	Finanziaria 2001
CIPE del. 8/3/2001	Metanizzazione comune di Nuoro
L.448 del 28.12.2001	Finanziaria 2002
L.350 del 24.12.2003	Finanziaria 2004